

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

La disamina delle banche dati delle Regioni, quanto alle iniziative legislative presentate nel periodo giugno-settembre 2024, offre un quadro variegato.

L'attenzione del legislatore regionale appare rivolta, principalmente, a problematiche di natura socio-sanitaria ed economico-sociale, non mancano tuttavia iniziative volte ad affrontare questioni di carattere più generale (in particolare, energetico-ambientale).

Nella presente relazione si procederà ad illustrare, con maggiore dettaglio, quattro progetti di legge, afferenti, rispettivamente, al welfare aziendale (Regione Puglia), alla manutenzione del territorio urbano (Regione Lombardia), alla mitigazione e all'adattamento climatico (Regione Emilia-Romagna).

Più precisamente:

1) REGIONE PUGLIA - PROGETTO DI LEGGE "INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "BABY ROOM" (SPAZI GIOCO AZIENDALI PER MINORI/FIGLI DI DIPENDENTI) E/O "PET HUB" (SERVIZI AZIENDALI DI CUSTODIA ANIMALI D'AFFEZIONE) NELLE SEDI DI LAVORO"

Il progetto di legge in esame risulta finalizzato (**Articolo 1**) a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il benessere delle persone lavoratrici. A tale scopo si propone che la Regione sostenga ed incentivi la realizzazione di "baby room" e "pet hub" nei luoghi di lavoro, così da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di gestire in modo più efficace la cura dei figli e degli animali di affezione.

Precisate le finalità perseguite e indicati i beneficiari dell'iniziativa, vengono fornite le **definizioni** utili ai fini del testo legislativo (**Articolo 2**); in particolare si evidenzia che:

1) per **baby room** deve intendersi uno spazio, situato all'interno della sede abituale di lavoro, in cui, in situazioni emergenziali, il lavoratore o lavoratrice, pur svolgendo le normali prestazioni di lavoro, mantiene la vigilanza e la responsabilità sul minore, senza che vi sia la presenza di altre figure educative incaricate del servizio di assistenza da parte dell'azienda o del lavoratore o lavoratrice;

b) per **pet hub** si intende invece un servizio aziendale, attivabile in situazioni emergenziali, dedicato alla custodia degli animali da compagnia di personale dipendente o di collaboratori o fornitori dell'azienda;

e) per **situazioni emergenziali**, infine, devono intendersi circostanze impreviste o eccezionali in cui i lavoratori si trovino nell'impossibilità di reperire un adeguato

servizio di assistenza per i minori di cui hanno la responsabilità o per animali domestici.

Il progetto di legge indica quindi (**Articolo 3**) i **requisiti** che le baby room e i pet hub devono avere e le relative **modalità di funzionamento**, disponendo che:

a) la baby room deve essere collocata nei locali aziendali all'interno dei quali i soggetti esercenti la responsabilità del minore svolgono abitualmente l'attività lavorativa, deve essere dotata di spazi sicuri, igienici e confortevoli per i bambini e può includere aree per il gioco, il riposo e l'alimentazione;

b) la baby room deve essere allestita in conformità alle normative di sicurezza vigenti a livello europeo, nazionale e locale;

e) il pet hub prevede la presenza di addestratori o pet sitter;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

d) il servizio di pet hub può essere erogato all'interno o nelle immediate vicinanze dell'Azienda e deve disporre di spazi sicuri, confortevoli e adatti agli animali domestici nel rispetto delle normative vigenti;

e) il servizio di pet hub può essere affidato a personale interno o a fornitori esterni (lavoratori autonomi oppure società di servizi) specializzati nella custodia degli animali secondo modalità tali da garantire il rispetto rigoroso delle normative vigenti relative al benessere degli animali;

f) poiché sia la baby room che il pet hub sono servizi attivabili solo in situazioni emergenziali, la fruizione non è assicurata in modo continuativo in favore di ciascun lavoratore o lavoratrice.

Sono poi individuati (**Articolo 4**):

- i **soggetti destinatari dei contributi regionali** previsti: le Piccole e Medie imprese e le Associazioni Temporanee di Imprese aventi sede legale o sede operativa nel territorio regionale;

- l'**oggetto del contributo erogato dalla Regione**: i costi relativi alla realizzazione e all'allestimento delle baby room e dei pet hub, nonché i costi relativi al personale addetto alla custodia degli animali.

Quanto alle **modalità di erogazione**, la proposta normativa prevede (**Articolo 5**) l'approvazione, con cadenza annuale, mediante deliberazione della Giunta Regionale, di un Avviso pubblico in cui siano definiti - nel rispetto delle prescrizioni della legge proposta - modalità e termini di presentazione delle istanze, documentazione e modalità di assegnazione ed erogazione del beneficio, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Conclude il progetto di legge la **norma finanziaria (Articolo 6)**.

2) REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO DI LEGGE N. 74 "MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI CANTONIERI CIVICI".

Il progetto di legge in esame è finalizzato (**Articolo 1**) a valorizzare e sostenere il ruolo degli enti locali nella tutela del territorio.

Quest'ultima, infatti, costituisce, secondo i proponenti, un fattore fondamentale per lo sviluppo economico, l'attrattività turistica, il benessere sociale della popolazione residente e l'efficacia delle attività di protezione civile afferenti alla prevenzione dei rischi.

Per la realizzazione di tali finalità si propone l'erogazione, da parte della Regione, di un contributo economico a favore degli enti locali che assumono iniziative volte alla riqualificazione di aree degradate, periferiche o scarsamente abitate, al recupero di manufatti e arredi urbani e alla salvaguardia del decoro cittadino, elaborando progetti riguardanti azioni di presidio e manutenzione da svolgersi sul territorio mediante l'apporto dei cantonieri civici.

Ai fini del progetto di legge il **cantoniere civico** è da intendersi (**Articolo 2**) quale persona che contribuisce al presidio continuativo e tempestivo del territorio, svolgendo attività di pulizia e piccola manutenzione di strade, manufatti e arredi urbani, spazi pubblici come parchi o giardini, nonché segnalando alle autorità competenti, anche su indicazione dei cittadini, gli ulteriori interventi utili per l'accessibilità, la vivibilità e la fruizione in sicurezza dei beni e dei luoghi adibiti ad uso collettivo, nell'ottica della piena valorizzazione, del recupero e della riqualificazione degli stessi.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Il progetto di legge precisa quindi **requisiti e modalità di accesso ai contributi regionali**, prevedendo (**Articolo 3**) che gli enti locali interessati, anche in forma associata tra loro (in tal caso indicando un ente capofila) devono aderire ad un bando

emanato annualmente dalla Giunta regionale, presentando un progetto di sviluppo e potenziamento del territorio, finalizzato, come detto, alla riqualificazione di aree degradate, periferiche o scarsamente abitate, al risanamento di strade, manufatti e arredi urbani e spazi pubblici, alla vigilanza e all'intervento tempestivo a scopo manutentivo, attraverso le attività svolte dai cantonieri civici.

Nell'ambito dei progetti gli enti locali:

- a) suddividono il territorio di riferimento in zone da assegnare alla competenza di uno o più cantonieri civici e individuano le attività da attribuire agli stessi, anche in relazione alle necessità di intervento concretamente rilevate e al possibile impatto qualitativo del progetto sul territorio in termini di potenziale crescita economica, di prevedibile miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, nonché dell'interesse turistico e residenziale verso la zona;
- b) prevedono una formazione dei cantonieri civici della durata di almeno 15 ore, in prevalenza di matrice pratico-operativa e in parte riguardante i principi di funzionamento del sistema di protezione civile, in particolare di livello regionale e locale, nonché i principali rischi presenti sul territorio di riferimento;
- c) provvedono a informare la popolazione in merito al servizio reso dai cantonieri civici e a predisporre adeguati canali di comunicazione, anche digitali, con cui gli abitanti possono inoltrare segnalazioni o richiedere l'intervento dei cantonieri civici, al fine di promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione dell'iniziativa e la partecipazione attiva al mantenimento della pulizia e del decoro urbano, così da rafforzarne il senso civico e di appartenenza al territorio.

Quanto ai **criteri di selezione** dei progetti (**Articolo 4**), si prevede che essi siano definiti dalla Giunta regionale tenendo conto anche della durata e dei costi stimati del progetto, del numero di enti locali e di cantonieri civici coinvolti nonché delle caratteristiche del territorio di riferimento.

Alla formazione del budget concorrono le risorse disponibili private e pubbliche (tra cui le risorse derivanti dai fondi POR FESR 2021-2027 dell'Obiettivo strategico OS 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", Obiettivi specifici e1) "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane" e e2) "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane".

Anche il progetto di legge *de quo* si conclude con la **norma finanziaria (Articolo 5)**.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

3) REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO DI LEGGE N. 8725 “LEGGE REGIONALE SUL CLIMA: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO”;

4) REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO DI LEGGE N. 8615 “LEGGE REGIONALE PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA”.

Si intende, infine, richiamare l’attenzione su due progetti di legge della Regione Emilia-Romagna, entrambi di iniziativa consigliare, in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Pur con alcune lievi differenze, i progetti di legge in esame risultano molto simili sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo contenutistico.

Entrambi sono corredati da un’ampia relazione illustrativa, in cui sono esplicitate le ragioni che si pongono alla base di tali iniziative legislative, con particolare riferimento alla crisi climatica e agli impatti sempre più devastanti della stessa, in ogni parte del mondo, con prolungati periodi di siccità e scarsità di acqua alternati ad eventi meteorologici di carattere opposto sempre più intensi e violenti, con gravissime conseguenze tanto sotto il profilo ambientale quanto sotto il profilo umano (con sempre più frequenti ed intense ondate di calore, particolarmente pericolose per i soggetti più deboli e fragili).

In ragione di ciò, in entrambi i progetti di legge si propone il riconoscimento, da parte della Regione, del riscaldamento globale e del conseguente cambiamento climatico come minaccia “esistenziale”, promuovendo, in coerenza con la normativa europea, azioni di contrasto, e in particolare azioni volte a) al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, b) alla decarbonizzazione complessiva dei consumi energetici regionali primari e secondari e c) alla transizione del sistema economico produttivo e dei consumi verso il modello dell’economia circolare, al fine di garantire una gestione virtuosa ed efficiente delle risorse, in particolare di quelle non riproducibili.

Pertanto, nel rispetto della Costituzione (articoli 9, comma 3 e 41, comma 2), degli accordi e convenzioni internazionali (accordo di Parigi del 12.12.2015) e in applicazione della disciplina dell’UE relativa ai temi ambientali (con specifico riferimento al Regolamento Europeo 2021/1119, c.d. Legge europea sul clima, e alla Nature Restoration Law approvata il 17 luglio 2024), si propone di porre in essere sia **azioni di contrasto** volte al raggiungimento della **neutralità climatica entro il 2050** mediante la **riduzione delle emissioni di gas serra o climalteranti** (azioni di mitigazione) sia **idonee misure di adattamento climatico**, stanziando all’uopo le risorse necessarie.

Gli strumenti per realizzare le finalità enunciate - la neutralità climatica entro il 2050 rappresenta un “obiettivo vincolante” - sono individuati in “strategie regionali”, da declinare in “piani” regionali e locali, nonché in processi e organismi di partecipazione e di monitoraggio.

Nel dettaglio, il **Progetto di legge n. 8725 (Legge regionale sul clima: mitigazione e adattamento al cambiamento climatico)** prevede (**Articolo 3**) l’istituzione della “**Strategia regionale di mitigazione**” e della “**Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici**”, che costituiscono gli strumenti fondamentali di programmazione regionale in materia, individuando i **principali settori strategici interessati** dalle misure di mitigazione e adattamento ai

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

cambiamenti climatici, nonché le **principali azioni** volte alla realizzazione di una società climaticamente neutra¹.

Le Strategie sono adottate dalla Giunta regionale, a seguito di un **processo partecipativo**, dettagliatamente disciplinato (**Articolo 6**), finalizzato a coinvolgere gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organi consultivi in forma di Forum per il Clima, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società decarbonizzata e resiliente al cambiamento climatico (in particolare, per coinvolgere proattivamente i cittadini, si propone l'istituzione della "Assemblea dei cittadini per

¹ La Strategia Regionale di Mitigazione definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico; fissa i traguardi intermedi per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 (cronoprogramma); rappresenta lo strumento-quadro di orientamento delle politiche energetiche regionali al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti a carico del sistema produttivo e dei servizi e del complesso di attività che originano consumi energetici. È vincolante anche per gli enti partecipati dalla Regione. I principali settori strategici interessati dalle misure di mitigazione sono: a) sistemi insediativi e aree urbane; b) edilizia, terziario (riscaldamento, illuminazione, raffrescamento); c) infrastrutture di viabilità e trasporti pubblici e privati; d) agricoltura, zootecnia, alimentazione; e) pesca e acquacoltura; f) sistema manifatturiero; g) sistema energetico; h) turismo; i) ricerca.

La Strategia di Adattamento definisce, invece, gli strumenti per la valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità dei territori, i rischi e gli obiettivi specifici di settore. I principali settori strategici interessati dalle misure di adattamento ai cambiamenti climatici sono: a) acque interne, risorse idriche; b) aree costiere; c) edilizia, sistemi insediativi e aree urbane; d) foreste, biodiversità ed ecosistemi; e) agricoltura; f) turismo; g) patrimonio culturale; h) salute; i) ricerca.

Le azioni prioritarie della Strategia di Mitigazione per la realizzazione di una società climaticamente neutrale sono le seguenti e andranno quantificate per target-obiettivo temporale nell'ambito della redazione della Strategia: a) sostituzione delle fonti fossili con l'impiego delle fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di gas serra; in questo contesto, potenziamento delle reti distributive e delle capacità di stoccaggio; b) promozione della elettrificazione da fonte rinnovabili dei consumi energetici; c) supporto alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (ex lege regionale 5/2022) e delle Comunità Solari Locali per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; d) incremento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, nel settore terziario (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento), nei trasporti pubblici e privati per ridurre i consumi di energia primaria e secondaria; e) sostituzione dei processi energivori con processi a minore impatto energetico; f) tutela e incremento delle aree verdi e boscate esistenti; g) contrasto al consumo di suolo vergine, rigenerazione dei suoli e azioni diffuse di desigillazione; h) sostegno ai processi di economia circolare per ridurre la quantità di rifiuti non inviati a riciclo; i) interventi a favore dell'agricoltura biologica e della riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dal settore zootecnico; j) sostegno alla ricerca scientifica per lo sviluppo di tecnologie a sostegno della transizione energetica low e zero carbon; k) misure volte ad assicurare la sostenibilità economico-sociale delle azioni di cui ai punti precedenti; l) azioni di sensibilizzazione e di promozione delle soluzioni alla base della strategia di mitigazione.

Quanto alle azioni prioritarie della Strategia di Adattamento per la realizzazione di una società regionale resiliente al Cambiamento Climatico, esse sono invece: a) studio ed elaborazione degli scenari attuali e in divenire sull'impatto del riscaldamento globale su territori, biodiversità, fauna, attività produttive (manifattura e agricoltura), ambiente naturale, sistema delle infrastrutture, aree urbane; b) definizione ed aggiornamento delle mappe del rischio idrogeologico indotto/incrementato dal riscaldamento globale; c) definizione delle misure e degli interventi che aumentano la resilienza di territori, attività produttive (manifattura e agricoltura), ambiente naturale e faunistico, sistema delle infrastrutture, aree urbane; d) elaborazione ed aggiornamento degli scenari di risposta al cambiamento climatico; e) realizzazione di un portale dedicato alla Strategia di Adattamento.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

la crisi climatica”, quale organo di partecipazione deliberativa permanente dei cittadini al processo decisionale sulle misure da prendere in risposta al Cambiamento Climatico².

Una volta adottati dalla Giunta regionale, con distinte deliberazioni, il progetto di Strategia di Mitigazione e il progetto di Strategia di Adattamento, le Strategie sono sottoposte al voto dell’Assemblea legislativa e, a seguito dell’approvazione, sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione negli appositi portali dedicati.

Le Strategie, infine, sono soggette a monitoraggio e valutazione (secondo quanto previsto dalla clausola valutativa di cui all’Articolo 8), vengono aggiornate ogni due anni e possono essere modificate e integrate, anche in coerenza con successivi provvedimenti di legge nazionali ed europei, seguendo la medesima procedura prevista per l’approvazione.

La Strategia Regionale di Mitigazione e la Strategia Regionale Adattamento al cambiamento climatico sono quindi declinate, rispettivamente, nel **Piano regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici** e nel **Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Articolo 4)** che, in attuazione delle misure previste dalle rispettive Strategie, definiscono puntualmente il cronoprogramma degli obiettivi climatici intermedi, per giungere alla neutralità climatica entro il 2050, le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie.

Come le Strategie di Mitigazione e di Adattamento ai cambiamenti climatici, anche i Piani sono elaborati attraverso il processo partecipativo descritto, di cui all’articolo 6, e sono adottati dalla Giunta regionale; successivamente sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni e pubblicati sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate, sottopone le osservazioni medesime e le proprie controdeduzioni alle competenti commissioni consiliari, quindi provvede a deliberare i Piani, che poi devono essere sottoposti all’esame e al voto dell’Assemblea legislativa entro un anno dall’approvazione della Strategia.

Anche i Piani, analogamente alle Strategie, sono soggetti a monitoraggio e valutazione e devono essere aggiornati ogni tre anni, inoltre possono essere modificati e integrati, anche in coerenza con successivi provvedimenti di legge nazionali ed europei, con la medesima procedura prevista per la loro approvazione.

Infine, in coerenza con i Piani regionali di mitigazione e di adattamento devono essere elaborati o aggiornati i piani territoriali e settoriali - in particolare i “Piani di azione per l’energia sostenibile e il clima” (PAESC) di cui all’Articolo 5, il Piano di Sviluppo Rurale, il Piano regionale Integrato dei Trasporti - nonché i programmi regionali e locali.

Un ruolo fondamentale nell’individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sul territorio regionale viene riconosciuto dalla Regione ai Comuni (**Articolo 5**).

Invero, il processo di decarbonizzazione dei consumi energetici e di diffusione dell’uso delle fonti rinnovabili è per sua natura un processo decentrato sul territorio.

² Il progetto di legge dispone che la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea siano disciplinati dalla Giunta, tenendo conto del principio della rappresentanza equilibrata di genere, generazionale e territoriale; la Giunta inoltre stanzierebbe le risorse necessarie per il funzionamento dell’Assemblea.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

L'attuazione di tale riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto dagli enti locali avviene attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC); si prevede inoltre che la Regione, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa, fornisca ai Comuni strumenti di supporto per la redazione e il monitoraggio dei PAESC, incentivi e sostenga l'adesione degli Enti locali al "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei PAESC.

La medesima norma prevede che la Regione collabori con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione, nella pianificazione e programmazione locale, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute negli atti di pianificazione e programmazione regionali, ed altresì nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Quanto alla **governance (Articolo 7)**, si dispone che le funzioni di monitoraggio e coordinamento delle politiche e degli interventi in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico siano assicurate dalla Regione attraverso le proprie strutture e le Agenzie regionali; in particolare, si propone l'istituzione di una **Struttura di presidio** e di un **Osservatorio per il monitoraggio** dell'attuazione dei Piani di Mitigazione e di Adattamento, per la valutazione dell'efficacia delle politiche implementate per contrastare il cambiamento climatico e promuovere la resilienza agli effetti del riscaldamento globale.

Il progetto di legge contempla, altresì, come anticipato, una **clausola valutativa (Articolo 8)**, diretta a misurare i risultati ottenuti nel promuovere azioni di contrasto al cambiamento climatico e nell'attuare le politiche previste.

In particolare, si prevede che **entro diciotto mesi dall'approvazione della legge**, la Giunta presenti alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della stessa e, nello specifico: a) sull'istituzione dell'Assemblea dei cittadini; b) sullo stato di avanzamento dei processi partecipativi, finalizzati all'adozione delle Strategie regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dei relativi Piani regionali; c) sull'istituzione della Struttura di presidio e dell'Osservatorio.

Successivamente, la **relazione avrà periodicità triennale** e con essa la Giunta, anche avvalendosi dell'Osservatorio per la misurazione dell'efficacia delle politiche sul clima (mitigazione e adattamento), dovrà fornire informazioni sui seguenti aspetti: a) attività di coordinamento a livello regionale delle azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico dispiegate sul territorio regionale a partire dall'adesione da parte dei Comuni all'iniziativa comunitaria "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC); b) implementazione delle misure di mitigazione e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalle Strategie regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici come declinate nei rispettivi Piani; c) verifica *in itinere* del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nei Piani, in particolare dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in relazione all'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e di riduzione della vulnerabilità territoriale, del sistema produttivo manifatturiero, degli impatti sulla salute.

Infine, potranno essere promosse dalla Regione anche forme di **valutazione partecipata**, attraverso il coinvolgimento dell'Assemblea dei cittadini, dei soggetti attuatori degli interventi previsti e del Forum allargato per il Clima.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Concludono il progetto di legge la **norma finanziaria (Articolo 9)** e la **norma di entrata in vigore del provvedimento (Articolo 10)**.

Disposizioni sostanzialmente analoghe, seppur non identiche, si rinvencono nel **Progetto di legge n. 8615 (Legge regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per una transizione giusta)**.

Strutturato in **sette titoli**, dopo l'enunciazione dei **principi generali (Articolo 1)**, il progetto di legge individua chiaramente (**Articolo 2**) le **finalità** e gli **obiettivi perseguiti** (e cioè il **contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici** e la **riduzione degli impatti ambientali futuri**, in linea con i documenti normativi e strategici dell'Unione Europea al fine del raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e lo sviluppo di una società e di territori più resilienti, sottolineando la necessità di garantire una **transizione giusta nel rispetto dei valori di giustizia sociale e ambientale**).

Grande rilievo viene attribuito, anche nel testo legislativo in esame (**Articolo 4**), al **coinvolgimento della Comunità regionale** (attraverso gli **strumenti di partecipazione** previsti dalla legislazione regionale³ nonché per mezzo delle sedi e degli strumenti di concertazione regionali già attivi), riconoscendo quindi l'importanza del contributo di tutti gli attori nella lotta contro il cambiamento climatico, nonché all'**integrazione di tutte le politiche regionali**, anche in attuazione degli obiettivi definiti nella "*Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile*", in recepimento di quanto previsto dall'articolo 34 del D. Lgs. 152 del 2006, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla **gestione** e alla **salvaguardia del suolo**, all'attuazione dei **principi di riuso, rigenerazione urbana e consumo di suolo zero**, alla **riforestazione** come misura di mitigazione dei gas climalteranti e di adattamento, nonché allo **sviluppo dell'economia circolare**, promossa come un approccio fondamentale per ridurre gli impatti ambientali.

Si pone alla base della proposta normativa la **strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici** adottata con delibera dell'Assemblea legislativa n. 187 del 20 dicembre 2018 (**Articolo 5**), indicata quale **documento strategico di indirizzo, per piani e programmi, di tutte le politiche regionali**, da monitorare e aggiornare periodicamente, e comunque almeno ogni cinque anni (**Articolo 6**); tale documento dovrà definire obiettivi e azioni concrete e specifiche sia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (**azioni di mitigazione**) sia per ridurre la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici (**azioni di adattamento**).

Gli **strumenti attuativi** delle politiche e delle strategie di mitigazione e di adattamento sono individuati, rispettivamente, nel documento strategico "**Percorso per la neutralità carbonica**" (di cui all'Articolo 6) e nel "**Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici**" (di cui all'Articolo 7): il primo rappresenta il percorso strutturato per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, attraverso, come detto, l'aggiornamento del documento strategico ogni cinque anni e il monitoraggio delle azioni implementate, il secondo invece stabilisce obiettivi, misure prioritarie e tempi di attuazione, anch'esso con aggiornamenti e monitoraggi periodici.

Si richiede quindi (**Articolo 8**) che la pianificazione e la programmazione regionale di settore siano coerenti con il documento di indirizzo strategico e con il Piano regionale di adattamento

³ In particolare, la legge regionale Emilia-Romagna 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 e 27 settembre 2024 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

ai cambiamenti climatici, dettando, rispetto a tali documenti, gli strumenti per attuare gli obiettivi prefissati.

Si dispone altresì (**Articolo 9**) la coerenza dei piani di azione per l'energia sostenibile e il clima dei Comuni e delle loro Unioni con gli obiettivi regionali, prevedendo incentivi e contributi economici per il monitoraggio e l'attuazione di tali piani.

Anche gli enti locali sono chiamati (**Articolo 10**) a contribuire agli obiettivi regionali di neutralità carbonica e adattamento, coinvolgendo le parti interessate locali nei processi di pianificazione e attuazione; da parte sua la Regione assicura agli enti locali il proprio supporto e la propria collaborazione al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell'ambito delle politiche regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici un ruolo di grande rilievo viene attribuito (**Articolo 11**) all'attività di raccolta, gestione e condivisione di tutti i dati utili, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e degli **strumenti di intelligenza artificiale**; a tal fine si prevede che, entro sei mesi dall'approvazione della legge, sia predisposto un piano triennale per la gestione di tali dati, l'incremento della loro quantità e qualità e la loro integrazione nelle piattaforme digitali pubbliche e condivise; in linea con gli obiettivi predetti, i sistemi informativi regionali sfrutteranno i dati raccolti per generare risorse informative utili a supportare le attività di pianificazione e programmazione della Regione e delle amministrazioni locali, nel rispetto degli standard nazionali per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.

Viene altresì proposta (**Articolo 12**) l'istituzione di un **Osservatorio**, al fine di monitorare l'implementazione delle politiche climatiche regionali, la ricaduta sul territorio regionale e l'elaborazione di misure che garantiscano, nelle more di tali politiche, la coesione sociale e una transizione ecologica giusta.

Il progetto di legge, quanto all'individuazione degli obiettivi da perseguire, pone enfasi sulla **conoscenza** e sull'**informazione** in merito alle tematiche connesse alla transizione ecologica e ai cambiamenti climatici (**Articolo 13**), attraverso la previsione del coinvolgimento attivo della comunità regionale (cittadini, imprese, enti locali), mediante processi partecipativo-deliberativi fondati su metodi quali l'Assemblea dei cittadini, la giuria dei cittadini o Citizen's Panel.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani, per i quali si prevede (**Articolo 14**) l'istituzione di un'apposita Assemblea ("**Assemblea dei giovani per il clima**"), al fine di garantire una **rappresentanza generazionale** nella elaborazione delle politiche relative ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica "giusta".

Quale **strumento di condivisione e trasparenza** volto a sviluppare la sensibilizzazione e la formazione nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni private, allo scopo di aumentare la conoscenza e l'attuazione di policy per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i territori nonché di una transizione ecologica giusta, si propone poi l'istituzione del **Forum regionale sui cambiamenti climatici (Articolo 15)**, attraverso il quale sarà altresì predisposto dalla Regione il programma regionale dedicato all'alfabetizzazione climatica, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, per favorire una cittadinanza consapevole e orientata alla mitigazione e all'adattamento climatico.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Oltre che nell'ambito dell'istruzione, il progetto di legge, riconoscendo gli impatti dei cambiamenti climatici sul **benessere psicologico** e sulla **salute fisica e mentale dei cittadini**, prevede (**Articolo 17**) che tale profilo sia introdotto nei programmi del servizio sanitario regionale dedicati alla salute e prevenzione, promuovendo altresì interventi volti a supportare le persone colpite da eventi climatici estremi (ondate di calore, piogge alluvionali, ecc. ecc.) nonché a contrastare l'eco-ansia.

Anche il progetto di legge in esame disciplina e descrive (**Articolo 18**) la struttura di **governance** per l'attuazione delle previsioni in esso contenute, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti.

Concludono il testo legislativo proposto la **clausola valutativa**, che prevede la **valutazione biennale** dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti (**Articolo 19**), la **norma finanziaria**, che dispone in merito alla copertura finanziaria dei costi di attuazione della legge e prevede l'utilizzazione di fondi strutturali europei (**Articolo 20**) e, infine, la disposizione relativa all'**entrata in vigore (Articolo 21)**.